

Circolazione stradale: **Fondo di garanzia**

Poiché deve riconoscersi natura risarcitoria alle prestazioni dovute dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a colui che sia rimasto danneggiato in un sinistro cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione, ogni qual volta il giudice accerti la sussistenza di un reato - ancorché commesso da ignoti - le dette prestazioni devono intendersi estese anche ai danni morali, in conformità della regola generale.

Sez. III, sent. n. 425 del 19-01-1987, Assicurazioni Generali c. Basso (rv 450168).